



Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Vibo Valentia

Nr. 1689 prot.

Vibo Valentia 10/04/2020

Il Procuratore della Repubblica

Letta la disposizione del Capo di Gabinetto presso il Ministero della Salute datata 06.02.2020.

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22.2.2020.

Letta la circolare del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del 22 febbraio u.s., con la quale si dettano indicazioni urgenti per la diffusione del contagio da *coronavirus*.

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio 2020.

Vista la delibera del CSM, datata 05.03.2020 n. 186/VV/2020, emanata a seguito della evoluzione dell'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del COVID 19.

Visto il precedente provvedimento, a firma congiunta con il Presidente del Tribunale, in data 06.03.2020, con il quale si chiedeva all'ASP di Vibo Valentia di valutare la portata del rischio di contagio.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020, contenente "*Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria*".

Visto il contenuto dell'ordinanza del Presidente della Regione Calabria, n. 3 del 08.03.2020 e quelle successive in materia.

Visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, recante "*misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*".

Vista la direttiva emanata dal Presidente del Tribunale, in data 09.03.2020, con la quale si disciplina l'attività di udienza in conseguenza delle disposizioni del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

Vista la direttiva, emanata sempre in data 09.03.2020, a firma congiunta con il Presidente del Tribunale, tesa a contenere, quantomeno in questa fase più critica, i rischi di contagio, limitando al massimo l'accesso ai locali del Tribunale e della Procura della Repubblica, non soltanto degli utenti, ma anche del personale amministrativo, degli avvocati e dei magistrati, in linea con le ulteriori limitazioni previste dal Governo e volte a contrastare la diffusione dell'epidemia.

Ribadito, ancora una volta, che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone l'adozione di adeguate misure di contenimento e gestione, volte ad arginare il rischio di diffusione del virus, con specifica previsione di dovute precauzioni nell'esercizio della residua attività giudiziaria, non interessata da previsione di generalizzata sospensione, arginando ogni possibile forma di diffusione epidemiologica in atto nel Paese.

Rilevato che l'ufficio non dispone di locali in grado di assicurare il contingentamento degli accessi ai servizi di certificazione, rilascio copie, attestazioni ed il rispetto delle distanze interpersonali consigliate in funzione preventiva delle infezioni da influenze stagionali e coronavirus in condizioni di decoro e sicurezza.


Considerato che tutte le linee guida invitano gli uffici giudiziari a valutare la possibilità di autorizzare la ricezione di istanze di richiesta di copie e di altre semplici comunicazioni provenienti dai difensori, tramite sistema telematico.

Sentiti, per i precedenti provvedimenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e il Rappresentante delle Camere Penali che hanno condiviso la decisione.

Visto il decreto-legge 8 marzo 2020 n. 11, contenente *“Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”*, secondo cui *“dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, ferme le eccezioni richiamate”*, che aveva prorogato al 15 aprile la sospensione già prevista fino al 22 marzo.

Visto, da ultimo, l'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a tenore del quale *“Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020”*.

Ritenuto di dover modificare il precedente provvedimento di sospensione degli accessi personali ai locali e ai servizi di questa Procura della Repubblica, per



attività diverse da quelle urgenti e assolutamente indifferibili, espressamente previsti.

Ad integrazione e modifica del precedente provvedimento del 16.03.2020, in precedenza richiamato,

DISPONE

A partire dalla data odierna e sino all'11 maggio 2020, la sospensione degli accessi personali a tutti i servizi (ivi compresi quelli di attestazione, certificazione e rilascio copie), per attività diverse da quelle urgenti e assolutamente indifferibili, espressamente previsti dal D. L. 8 marzo 2020 n. 11.

Gli stessi servizi, tuttavia, fatta salva e compatibilmente con la sospensione delle attività prevista per legge, verranno assicurati, in via telematica su richiesta indirizzata, a mezzo posta elettronica certificata, alla seguente casella:

ricezioneatti.procura.vibovalentia@giustiziacert.it

In caso di certificazioni non soggette al pagamento di diritti la certificazione richiesta sarà rilasciata, sempre in via telematica.

Nel caso in cui il rilascio sia soggetto al pagamento di diritti, gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Ove non fosse possibile provvedere con le modalità indicate al capoverso precedente, il richiedente verrà avvisato che l'atto è pronto e gli sarà proposta una data per il suo ritiro.

Si pubblichi sul sito internet della Procura della Repubblica e si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al Consiglio Giudiziario, al Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Rappresentante delle Camere Penali di Vibo Valentia, ai magistrati, al personale amministrativo e a quello di polizia giudiziaria.

Il Procuratore della Repubblica

Camillo Falva

